{mosimage} A fine ottobre 2006 il Parlamento spagnolo ha approvato la l. 34/06 che chiuderà , a partire dal 31ottobre 2011, la c.d. via spagnola alla professione di avvocato. Non sarà più sufficiente esser semplicemente laureati in diritto per potersi fregiare del titolo di *abogado* ma sarà necessario superare un esame al termine di un riorganizzato corso di studi universitario che avrà marcate catattestiche pratiche. Il legislatore spagnolo (rispettoso del principio costituzionale della "sicurezza giuridica" che la costituzione della Spagna espressamente enuncia) ha voluto far decorrere la riforma dal 2011 per consentire agli studenti universitari appena iscritti di concludere il percorso di studi e qualificarsi secondo le regole vigenti all'atto dell'iscrizione all'università. Ottimo esempio per il troppo spavaldo legislatore italiano che, invece, ha trattato i diritti quesiti degli impiegati con la discrezionalità libera dell'ignoranza (ovviamente, mi riferisco all'attività dell'ignorare i richiami dell'Antitrust in ordine alla proposta di legge poi divenuta l. 339/03!). Comunque chi fino al 2011 vorrà percorrere la strada spagnola per l'avvocatura dovrà sostenere un esame di lingua (a meno che non voglia tentare di richiamarsi ai più recenti orientamenti della Corte di giustizia in materia di esami di lingua per accedere a qualificazioni professionali); dovrà attendere circa sei mesi per aver risposta dal Ministero dell'educazione spagnolo a seguito della presentazione di domanda di omologazione della laurea italiana; dovrà poi sotenere, entro due anni dalla risposta del miniistero, la c.d.
"prueba de conjunto"
ai sensi del
Real Decreto
285/2004 sull'omologazione; dovrà quindi risiedere stabilmente in Spagna almeno per un certo periodo per maturare in quel paese almeno una parte della formazione, dell'esperienza o della competenza professionale ai sensi della c.d. direttiva Zappalà (approvata lo scorso anno dal Parlamento europeo per contrastare il c.d.
qualification shopping
.